



FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO Settembre 2013 – n.° 9

Vallo della Lucania, Settembre 2013

Alle colleghe ed ai colleghi,
continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di
Settembre 2013 **"ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra
Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente
rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie
aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa
contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In
particolare, sottolineiamo:

Il Cdm il 31/08/2013 ha emanato un decreto-legge "il tanto atteso
pacchetto sulla **pubblica amministrazione**";
Nuovo Redditometro: la guida contro gli errori;
E' attivo il servizio "my Ecm" sul sito dell'Agenas;
la polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del **rischio
professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni
del SSN** che diventerà **obbligatoria** per legge dal 13/08/2014 (all'interno
un approfondimento).

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei
principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai
nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare
uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, un arrivederci a Ottobre 2013, ed
invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

Federazione Sindacati Indipendenti

TESSERAMENTO 2013



DALLA PARTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

DEMOCRAZIA & PARTECIPAZIONE

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

CONTRATTI, INCENTIVI & DIRITTI



Adassanità

LA VIGNETTA DEL MESE



Via libera al pacchetto sulla Pubblica Amministrazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso pacchetto sulla Pubblica Amministrazione che si compone di un decreto legge e di un disegno di legge. Notevoli sono le previsioni poste in essere dalle norme per i precari nel tentativo di dare soluzione strutturale al problema, all'ulteriore taglio del 20% delle spese per auto blu e consulenze, alle disposizioni anticorruzione, fino all'istituzione dell'Agenzia per la coesione.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso pacchetto sulla Pubblica Amministrazione che si compone di un decreto legge e di un disegno di legge.

L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza della burocrazia di Stato riducendone il costo e proponendosi di renderla più snella, combattere la corruzione, migliorare l'utilizzo dei Fondi Ue, atavico problema italiano .

Quali sono le principali misure previste ?

Precari: come ha affermato il premier Letta in conferenza stampa ci si propone di dare soluzione strutturale al tema del precariato nella Pubblica Amministrazione.

Più nello specifico si sono tipizzate e ridotte le forme di precariato avviando un percorso e un processo di parziale inserimento di precari previa un procedura altamente selettiva; è prevista una riserva del 50% dei posti a concorso, fino al 2015, per chi ha avuto un contratto di lavoro a termine per tre anni negli ultimi cinque, In particolare, sono state previste alcune barriere per evitare che si ripetano modalità-scorciatoie per le assunzioni nella P.A. senza concorso.

Per il futuro il contratto tipico sarà il contratto a tempo indeterminato e i contratti a termine saranno utilizzati sono in via eccezionale e temporanea perché temporanea è la richiesta.

Il percorso avviato dal Governo prevede che nell'arco della fase di applicazione del dl avvenga e sia portato a compimento il censimento di tutto il precariato della P.A.

Con le misure varate dal Consiglio dei Ministri e come annunciato in una nota dal Ministro Lorenzin, si stabilizzano anche 35 mila persone del settore sanitario, tramite concorso pubblico riservato Auto blu e consulenze: nei provvedimenti votati dal Cdm vi è un ulteriore taglio del 20% delle auto di servizio e consulenze dal 2014 (il costo attuale secondo i dati resi noti dal Ministro D'Alia sono di 1 miliardo per le auto blu e 1,2 miliardi di consulenze esterne), nelle amministrazioni pubbliche e per le Authority, con un tetto di spesa pari all'80% dei costi sostenuti nel 2012; è prorogato poi a fine 2015 il blocco di acquisto o leasing di autovetture.

Lotta alla corruzione: vi è poi una razionalizzazione del sistema per far sì che ci sia concentrazione e rafforzamento della lotta alla corruzione, della sua prevenzione e della trasparenza attraverso una divisione di competenze che trasforma la Civit nel soggetto oggi esclusivamente dedicato alla lotta corruzione togliendole tutte le altre funzioni che saranno allocate all'Aran, in particolare per la valutazione dei dipendenti pubblici Fondi UE: viene creata la Agenzia per la Coesione per rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.

L'obiettivo è quello di una gestione migliore dei Fondi strutturali Ue che per il ciclo 2014-2020 ammontano a 30 miliardi.

Esuberi: per la gestione degli esuberi (7-8 mila quelli ad oggi rilevati nelle Amministrazioni centrali), viene prorogata la possibilità di andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero, portando da fine 2014 a fine 2015 il limite per il raggiungimento dei requisiti.

Si punta poi alla mobilità per le società partecipate dal pubblico ma non quotate, da attivare tra società diverse, anche di diverse regioni. Per le amministrazioni prevista anche la mobilità per coprire le «gravi carenze di personale» degli uffici giudiziari. E' stata poi inserita una norma in base alla quale si prevede l'assunzione nella Pubblica amministrazione di testimoni di giustizia.

DECRETO FARE

Multe ridotte del 30%: chi può beneficiarne e in quali casi

Un approfondimento della Polizia di Stato sulla normativa che introduce nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada.

Dallo scorso 21 agosto l'automobilista indisciplinato, incorso in una sanzione pecuniaria per aver violato il codice della strada, può beneficiare di una riduzione della multa pari al 30%. La novità è stata introdotta con la legge di conversione del decreto 21 giugno 2013, n. 69 pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale 20.08.2013, n. 194.

Per godere dello sconto, il trasgressore, proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido, deve pagare la multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione al codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo da versare. L'interessato avrà anche tutte le informazioni per effettuare il pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Una pagina del sito della Polizia di Stato offre approfondimenti su: cosa dice la legge, chi può beneficiare della riduzione, come e quando è possibile usufruirne, per quali violazioni è applicabile, come calcolare i termini, quali sono le modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia stradale.

Cosa dice la legge - Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.

Chi può beneficiare della riduzione - Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%. Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.

Quando si può usufruire della riduzione 30% - Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Per quali violazioni è applicabile - La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art. 195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

- violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
- violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -)
- violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come - Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.

Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Calcolo dei termini - Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013) e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a seconda delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.

Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento.

Così ad esempio ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

Modalità di pagamento - per i verbali redatti dalla Polizia Stradale Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un'infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all'interno del verbale stesso.

Si può effettuare il pagamento in forma "scontata"

- mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nella parte superiore del verbale;
- mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123)
- mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all'apposita sezione "Bancoposta Online - Bollettini" - Multe Polstrada.
- direttamente nelle mani dell'agente accertatore per i casi previsti dagli artt. 202 e 207 CDS.

Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) al numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA; mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT 35 D 07601 03200 001014381568 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA)

In ogni caso dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE** riportati i seguenti dati:

l'importo scontato dovuto -il numero di conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all'intestazione del verbale e individuabile nella colonna a destra "documenti" della presente pagina -nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il "codice obbligazione"), gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata - i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.

Per ulteriori approfondimenti e per le tabelle degli importi ridotti è possibile consultare la documentazione presente sul sito della Polizia di Stato.

Nuovo redditometro: la guida contro gli errori

Una guida per aiutare il contribuente a difendersi dal nuovo redditometro



Il nuovo redditometro, come è assodato, **non si baserà su controlli di massa**; il traguardo posto dall’Agenzia delle Entrate è di monitorare **35 mila profili** a rischio evasione, praticamente [un contribuente su mille](#). Dunque a giudicare da questo dato numerico, l’analisi dei conti dovrebbe veramente essere fatta a quei soggetti a più alto rischio di infrazione, ossia **quelli che con le loro spese superano nettamente quel 20% rispetto ai redditi dichiarati al Fisco**. La funzione che il nuovo software può avere è quella di compliance, che può far dichiarare in futuro qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora.

L’iter che il **Fisco** deve intraprendere per poter cominciare gli accertamenti veri e propri **prevede misure di tutela per il contribuente** che non è lasciato certamente alla mercé della **verifica delle Entrate**. Il percorso comincia con una prima **selezione automatica** che elabora una prima lista. I contribuenti nella lista sono coloro che hanno dei **redditi dichiarati non in linea** con quelli attesi dell’amministrazione. La **lista è solamente il primo passo**, successivamente infatti gli uffici periferici iniziano una vera e propria selezione. I **contribuenti** da verificare saranno **convocati per spiegazioni** e solo se queste saranno insufficienti l’ufficio proseguirà nell’iter e aprirà un procedimento di controllo che richiederà una rettifica concreta.

[I conti correnti e i singoli movimenti dei contribuenti non sono a diretta disposizione del fisco](#), lo saranno, in dettaglio, solo successivamente alla **procedura autorizzativa** che può essere attivata solo quando il **fisco certifica delle reali anomalie** che facciano pensare che il contribuente infranga le regole fiscali. Nell’iter del redditometro le indagini finanziarie e l’analisi dei conti si possono realizzare o nella fase del confronto con il contribuente per libera scelta di quest’ultimo o per iniziativa del Fisco. **L’iniziativa delle Entrate**, però, **ci sarà esclusivamente se il contribuente non sarà stato in grado di provare la correttezza del proprio reddito** rispetto alle spese sostenute.

Il contribuente deve evitare di pensare che valga la regola del **più spendo e più rischio di essere controllato dal Fisco**. Il redditometro **non è uno strumento che mira a colpire i consumi** ma tenta di ricostruire mediante un campione di essi, l’effettiva capacità contributiva, o per dirla ancora più semplicemente **il tenore di vita realmente sostenuto**. Quindi **smettere di consumare o di spendere non ha senso** al fine di scampare i controlli; infatti l’obiettivo è proprio quello di agire sulla leva dei redditi, inducendo chi dichiara poco a indicare in **Unico** imponibili più alti.

Da sfatare anche il mito della conservazione degli scontrini; è un’attività assolutamente inutile. C’è un aspetto decisivo da considerare: **gli scontrini non sono nominativi** e quindi non attestano chi ha speso una determinata cifra.

L'unica **eccezione** può essere rappresentata dalle **spese mediche o farmaceutiche** per cui lo **scontrino** è **“parlante”** e serve ad accedere alla detrazione in dichiarazione dei redditi.

Storia differente, invece, per gli **acquisti importanti o di maggior valore**, per i quali **conservare la documentazione** (è il caso, per esempio, di rogiti per un immobile o contratti di acquisto di auto) **insieme ai mezzi di pagamento può essere utile** in caso di richiesta del Fisco. Inoltre per i beni non presenti già in Anagrafe tributaria **le vendite oltre i 3.600 euro Iva inclusa** sono comunicate con lo **spesometro**.

La **tracciabilità dei pagamenti** è un **valido alleato cui affidarsi in caso di controlli con il [redditometro](#)**. Poter certificare e contestualizzare i **movimenti realizzati su conto corrente o i pagamenti mediante bancomat, carta di credito o assegno** può rivelarsi una carta vincente in un eventuale contraddittorio con gli uffici. Anche qui però vale la regola che il troppo stroppia; l'uso di denaro contante – nei limiti della **soglia consentita di 999,99 euro** – non è sicuramente a rischio per i piccoli acquisti quotidiani: dalla spesa al mercato o al supermercato.

Ricordiamo che il **contribuente**, in caso di **incompatibilità del proprio reddito dichiarato, non è costretto** a dimostrare con **prove documentali la correttezza** della propria posizione fiscale; contribuenti e fisco, infatti, sono sullo stesso piano ed è compito dell'amministrazione attestare e motivare ciò che pretende. Sicuramente **il contribuente potrà dare elementi che**, anche in virtù di semplici ipotesi, **dimostrino la correttezza dei propri redditi** dichiarati rispetto alle spese effettuate.

Per **alcune spese**, ad esempio per quelle correnti, per le spese **alimentari e per gli acquisti di abbigliamento** il **redditometro** si fonda non solo sulle **spese effettivamente sostenute**, ma anche su valori che provengono da **studi statistici economici** (“le cosiddette spese calcolate su medie Istat”). Queste spese, tuttavia, come ha recentemente ricordato la stessa amministrazione finanziaria non partecipano alla selezione del contribuente da controllare e verranno impiegate dal **Fisco** solo nella fase di accertamento analitico quando il contribuente non sarà stato in grado di fornire sufficienti elementi che facciano ragionevolmente pensare che le spese effettivamente sostenute siano in linea con i redditi dichiarati.

Il **Fisco** può certamente fare affidamento alle **banche dati e sono 128** quelle interrogabili dall'amministrazione finanziaria. Il timore maggiore, quindi, è quello di essere sotto un *“Grande fratello”* fiscale, capace di ricostruire ogni attimo della vita tributaria di ciascun contribuente. In pratica, però, non è così, perché come evidenziato dalla **commissione parlamentare di vigilanza [sull'Anagrafe tributaria](#)** nella scorsa legislatura, **i database del Fisco fanno molta fatica a comunicare tra loro** in quanto i dati immessi sono disomogenei o “parlano” addirittura lingue diverse. Una situazione paradossale se si pensa che con la **nuova Superanagrafe** dei conti correnti e con la comunicazione dei beni d'impresa concessi ai soci il flusso e la mole di dati a disposizione del Fisco è destinata ad aumentare.

Una preoccupazione largamente diffusa riguarda i **metodi di calcolo degli investimenti e nella fattispecie degli incrementi patrimoniali**. In effetti la norma stabilisce che se il contribuente **acquista una casa o un altro immobile** (il discorso, però, può valere per qualsiasi altra spesa di investimento) nel periodo d'imposta sottoposto ad accertamento questo rileva quale spesa interamente in detto periodo d'imposta anche se non è così.

La determinazione degli investimenti considera i disinvestimenti e gli investimenti dei quattro anni precedenti presenti in Anagrafe tributaria. Il contribuente potrà dimostrare la sua coerenza fiscale fornendo la prova della formazione della provvista necessaria all'acquisto del bene e non anche delle relative fonti di reddito.

Domanda

Alla data odierna è ancora possibile stipulare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

Risposta

A seguito del D.Lgs. n. 276/2003, le collaborazioni coordinate e continuative, per essere valide, devono essere necessariamente riconducibili a uno specifico progetto.

La c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012) è intervenuta sulla disciplina del lavoro a progetto, di cui agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo, tra le varie novità, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (non è più possibile, quindi, fare riferimento, in alternativa al progetto, ad un programma di lavoro o ad una fase di esso); e che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, modificato dalla L. n. 92/2012).

Peraltro, anche dopo la c.d. Riforma Fornero permangono una serie di rapporti ai quali la disciplina del lavoro a progetto non si applica.

In particolare, non è richiesta l'individuazione di uno specifico progetto in caso di:

agenzia e rappresentanza; collaborazioni occasionali (c.d. mini co.co.co);-professioni intellettuali che prevedano l'iscrizione ad un albo già esistente al 24 ottobre 2003;-rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali; componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;-soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia;-attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound", per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.Nelle predette ipotesi, la collaborazione coordinata e continuativa è ammessa a prescindere dall'esistenza di un progetto.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale:Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale,preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova – Vallo della Lucania (Sa)

riservata agli iscritti ed a chiunque intenda iscriversi



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

PUBBLICO IMPIEGO

Infortunio in itinere, infermità da riconoscere senza "nulla osta" a risiedere fuori dal comune

E' illegittimo il diniego di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per un infortunio in itinere occorso al dipendente pubblico mentre tornava dal lavoro alla propria abitazione, motivato dalla mancanza di autorizzazione a risiedere fuori dal comune. L'assenza di autorizzazione a risiedere fuori dal comune sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare ma non ha un effetto ostativo all'indennizzabilità dell'infortunio in itinere.

La controversia riguarda un pubblico dipendente rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro alla propria abitazione e a cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il motivo del diniego è che l'abitazione risulta sita fuori dell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria locale e il dipendente non era stato autorizzato a derogare all'obbligo di residenza, ex art. 27 del D.P.R. n. 761/1979.

Secondo l'Amministrazione la mancata autorizzazione a risiedere fuori del Comune non consentirebbe di indennizzare l'infortunio in itinere del pubblico dipendente.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, ritiene illegittimo tale diniego, affermando che la mancanza dell'autorizzazione in questione non può essere elemento ostativo al riconoscimento della causa di servizio.

Richiama in proposito i criteri interpretativi indicati dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 169/2012.

Quest'ultima, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art 12 del D.P.R. n. 3/1957, ha espressamente precisato che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove si trova la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare ma non ha un effetto ostativo all'indennizzabilità dell'infortunio in itinere.

Al giudice delle leggi era stata rimessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (ord. n. 3879/2011) la questione di costituzionalità proprio con riferimento alla applicazione della norma sull'obbligo di autorizzazione per escludere l'indennizzabilità dell'incidente in itinere.

Nella medesima ordinanza la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di rapporti di impiego privato, che considera ai fini dell'indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia.

My ECM attivo sul sito Agenas per tenere sotto controllo i crediti acquisiti

Finalmente è attivo sul sito "www.agenas.it" accesso al sistema ECM" sotto il menù a tendina "professionisti sanitari" la nuova funzione my ECM.

Il servizio MyECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Componente RSU Aziendale

Maria Teresa Esposito

AVVISO INTERNO

ADERISCI ALLA:

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

ADASSanità

Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni
contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra
Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa

(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Maiese Lucia (D.S. Capaccio)
Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)
De Simone Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)
Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)
Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)
Erbetti Antonio (P.O. Scafati)
Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)

LA SERENITÀ

DEGLI ISCRITTI CI STA A



CU  RE

PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE LA NOSTRA POLIZZA

Tutela Rischio Professionale Colpa Grave

- Responsabilità Civile per tutti gli Associati che svolgono l'attività regolamentata dalla legge 43 / 2006 anche in libera professione e fuori servizio in regime di volontariato
- Copertura valida per Dipendenti e Liberi Professionisti
- Estensione alla RCO e conduzione dello studio
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato
- Retroattività di 5 anni e tutela per 5 anni successivi

Tutela Legale Professionale

- Procedimenti penali per imputazioni dolose e colpose
- Illeciti Amministrativi
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato

PRIMA ED UNICA NEL SUO GENERE

L'obiettivo che ci siamo posti è offrire il massimo livello di tutela, con capitoli di polizza chiari e completi ad un premio estremamente competitivo

DAL 20 FEBBRAIO 2013 ATTIVABILE IN TUTTE LE SEDI TERRITORIALI
CHIEDI AL DELEGATO DELLA TUA AZIENDA I PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODULI PER L'ADESIONE

FSI (Federazione Sindacati Indipendenti) Sede Nazionale: Roma, viale E. Matteotti, n.75 Tel. 06-48011907 Fax. 06-48009671 <http://www.fsinazionale.it>